

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 128/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/190]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 stabilisce che il regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione ⁽²⁾ è stato erroneamente abrogato. Il regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione è stato abrogato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 194/2017 e deve pertanto essere reintegrato nell'accordo SEE.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 abroga il regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- (1) Dopo il punto 1zzx (Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«1zzy. **32006 R 1443**: Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione decennale di un coccidiostatico (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 235), modificato da:

— **32009 R 0887**: Regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68),

— **32018 R 0353**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018 (GU L 68 del 12.3.2018, pag. 3).»

- (2) Al punto 208 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32018 R 0353**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018 (GU L 68 del 12.3.2018, pag. 3).»

- (3) Il testo del punto lzzp (Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione) è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 68 del 12.3.2018, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 271 del 30.9.2006, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 233 del 9.9.2005, pag. 8.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.